

getti, giustamente puo il Vescovo pretendere di riconoscerle egli stesso, e di approvarle.

Nonpertanto lo non veggio con qual fondamento alcuni Canonisti abbian potuto dire, che se alcun Cherico le Lettere Dimissoriali abbia dal suo proprio Ordinario per ricevere i sagri Ordini, e queste non sieno da molto tempo spedite, possan per lui valere, come se lettere commendatizie fossero; perche, al loro avviso, approvando il Vescovo con quelle lettere l'Ordinando al Sacerdozio, nel medesimo tempo ne approva ancora i costumi, siccome a tal' ordine ricevere si ricercano. Ma chi non vede però, che puo ben' anche addivenire, che in una settimana sola, talvolta anche in un giorno, tal delitto da alcun si commetta, anche dipoich' egli ordinato sia, per cui si muova a fuggire dalla sua propria Diocesi, per evitare così il giudizio del suo Superiore, e per nō soggiacere al suo gastigo? E tanto maggiorment' eglino si mostran degni di non essere seguitati nel lor parere i Canonisti suddetti, che spiegando essi quanto sarebbe questo gran tempo, il dilatano fino ad anni diece; *ut si per decem annos antea fuissent datae*. Quasi che l'approvazione del passato vivere di alcuno sia pure approvazione del vivere di avvenire, anche se viver dovesse lo spazio di molti anni. Mai dunque supplire non deggiono la mancanza delle Commendatizie le Dimissoriali Lettere, essendo quelle assolutamente necessarie, perche i Cherici a celebrare possano esser ammessi. Salvo non però che se un tal Cherico fosse persona a bastanza conosciuta in quel luogo, dov'egli arriva, e che il luogo non di molto dalla sua Diocesi fosse distante; perche in tal caso, come è parere di alcuni ap-